

XCIV SEDUTA

GIOVEDÌ 12 GIUGNO 1958

Presidenza del Presidente **CORRIAS**
indi
del Vicepresidente **ASQUER**

I N D I C E

Disegni di legge (Annunzio di presentazione)	1785
Disegni di legge: «Ricostituzione del Comune di Genuri, in provincia di Cagliari» (40) (Discussione e approvazione); «Ricostituzione del Comune di Boroneddu, in provincia di Cagliari» (41) (Discussione e approvazione); «Ricostituzione del Comune di Carbonia, in provincia di Cagliari» (42) (Discussione); «Ricostituzione del Comune di Setzu, in provincia di Cagliari» (43) (Discussione); «Ricostituzione del Comune di Tadasuni, in provincia di Cagliari» (44) (Discussione); «Ricostituzione del Comune di Elini, in provincia di Nuoro» (46) (Discussione):	
BROTZU, Presidente della Giunta	1794
(Votazione segreta)	1809
(Risultato della votazione)	1809
(Votazione segreta)	1810
(Risultato della votazione)	1810
Disegno di legge: «Distacco dei territori di Berchiddeddu, Sa Castanza, Battista, Mamusi, Su Caru, Sos Coddos, Su Trainu Moltu e Pedru Gaias dal Comune di Buddusò e loro aggregazione al Comune di Olbia in provincia di Sassari». (48) (Discussione).	1796
Disegno di legge: «Norme per la esecuzione di opere pubbliche». (33) (Discussione):	
PIRASTU	1797
SPANO	1799
ASQUER	1799
DE MAGISTRIS	1800
MELIS	1801
MILIA FRANCESCO	1803
MURGIA, relatore	1804
Interrogazioni (Svolgimento):	
CERIONI, Assessore ai lavori pubblici	1786-1787
SANNA	1787
MILIA FRANCESCO	1788
SERRA, Assessore all'agricoltura e foreste	1788
CHERCHI	1790

DERIU, Assessore al lavoro, artigianato e cooperazione	1790-1791
PIRASTU	1791
PREVOSTO	1793
Ritiro di proposta di legge nazionale	1785

La seduta è aperta alle ore 18.

ASARA, Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Annunzio di presentazione di disegni di legge.

PRESIDENTE. Annunzio che sono stati presentati i seguenti disegni di legge:

«Sviluppo dell'istruzione professionale in Sardegna». (50)

«Norme aggiuntive alla legge regionale 18 maggio 1957, numero 23, concernente la costituzione presso il C.I.S. di un fondo per il credito di esercizio alle industrie sarde». (51)

Per quest'ultimo disegno di legge è stata chiesta la procedura d'urgenza. La metto in votazione. Chi l'approva alzi la mano.

(E' approvata).

Ritiro di proposta di legge nazionale.

PRESIDENTE. Comunico che la Presidenza della Giunta regionale ha ritirato la proposta

di legge nazionale numero 5 concernente la trasformazione fondiaria e agraria dell'alta e media valle del Tirso.

Svolgimento di interrogazioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni. Per prima viene svolta un'interrogazione Sanna all'Assessore ai lavori pubblici. Se ne dia lettura.

ASARA, Segretario:

« Sullo stato dei lavori per l'arginatura del Rio "Bintinoi" a Ballao. Dopo l'esecuzione del primo lotto, la popolazione interessata ha assistito con apprensione alla smobilitazione del cantiere della ditta SARC, cui era affidata l'esecuzione dei lavori. A parte il fatto che l'esecuzione del secondo lotto allevierebbe lo stato di gravissima disoccupazione esistente nel predetto Comune, è da rilevare che col primo lotto sono state eseguite le sole opere relative alle briglie, mentre il lavoro di vera e propria arginatura dev'essere ancora iniziato, per cui rimangono ancora intatti i motivi di preoccupazione per i pericoli inerenti gli straripamenti e gli allagamenti. Il sottoscritto chiede pertanto di sapere quale azione intenda svolgere l'Amministrazione regionale per sollecitare il completamento dei predetti lavori ». (116)

PRESIDENTE. L'onorevole Assessore ai lavori pubblici ha facoltà di rispondere a questa interrogazione.

CERIONI (D.C.), Assessore ai lavori pubblici. L'argomento che l'onorevole collega Sanna ha fatto oggetto di questa interrogazione non è tale da riguardare direttamente l'Assessorato ai lavori pubblici. Si tratta, infatti, di opere non di competenza dell'Assessorato, che, perciò, ha comunicato al Provveditorato alle opere pubbliche le istanze contenute nella interrogazione e le preoccupazioni formanti oggetto della relazione.

Do, pertanto, lettura. — ed è il massimo che io possa fare in questa circostanza — del testo integrale della risposta del Provveditorato

to alle opere pubbliche: « L'Ufficio del Genio Civile di Cagliari, in seguito ad incarico avuto dalla Cassa per il Mezzogiorno, ha provveduto alla esecuzione dei lavori relativi alla sistemazione idraulica del Bacino montano del Rio Bintinoi consistenti nell'esecuzione di tredici briglie di ritenuta nel tratto montano. Il relativo progetto prevedeva anche la costruzione di opere di difesa spondale nel tratto vallivo; ma queste opere (di difesa) in sede esecutiva non sono state ritenute sufficienti ad eliminare l'inconveniente idraulico per cui erano state previste a causa di sopravvenuto cambiamento dello stato di fatto, e pertanto il predetto Ufficio ha redatto apposita perizia suppletiva di variante tecnica. La Cassa per il Mezzogiorno, in sede di esame della perizia ora accennata, proponeva di chiudere la contabilità dei lavori principali e di redigere apposito progetto di completamento della sistemazione idraulica del rio in parola a difesa dell'abitato di Ballao per un importo di 30 milioni, progetto tuttora in corso di elaborazione la cui approvazione è di competenza della Cassa. A parte il fatto che la costruzione delle 13 briglie su accennate nella zona montana, e nella quale non sussiste la possibilità di effettuare arginature, contribuisce efficacemente ad eliminare gravi ripercussioni a valle, è da ritenere che con la futura esecuzione delle opere previste nel progetto in corso di elaborazione, i pericoli di straripamento paventati non avranno motivo di sussistere ».

Questa la risposta del Provveditorato alle opere pubbliche all'Assessorato, a cui altro non resta che insistere, come ha sempre fatto, affinché il progetto in parola venga rapidamente completato, approvato e tradotto in esecuzione.

Secondo il mio parere — e giungo alla conclusione — dovrebbe essere attenuata la parola « efficacemente » contenuta nel testo che ora vi ho letto. Se è vero, infatti, che le tredici briglie servono a diminuire notevolmente l'impeto delle acque, non è meno vero che in periodi di grossa piena tale opera si dimostra inefficace rispetto a quella che noi ci si attendeva. Ed è proprio questo il motivo per cui noi costantemente insistiamo, sì che quanto

prima si arrivi alla definizione completa dei lavori.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sanna per dichiarare se è soddisfatto.

SANNA (P.S.I.). Quando rivolsi la mia interrogazione all'Assessore ai lavori pubblici ben sapevo che si trattava di un'opera che esulava dalla sua competenza. Ritenevo, però, che fosse compito dell'Amministrazione regionale anche quello di stimolare gli organi dello Stato e, più particolarmente, quelli che agiscono in Sardegna, a tener conto dei bisogni delle nostre popolazioni.

Mentre ringrazio l'Assessore per l'interessamento da lui dimostrato, dichiaro la mia insoddisfazione — mi pare, d'altronde, che l'Assessore sia dello stesso parere — in merito alla risposta del Provveditorato alle opere pubbliche, che in modo eccessivamente disinvolto, dimostra di volersi lavare le mani di un problema così importante.

Un progetto era stato approntato, a suo tempo, per la sistemazione totale di questo corso d'acqua: la prima parte comprendeva il lavoro di imbrigliamento, la seconda quello di arginatura a valle. Ora, che il lavoro delle briglie non sia sufficiente, è dimostrato da quello che successe un mese dopo la presentazione della mia interrogazione: il fiume straripò a valle proprio nelle vicinanze del paese, procurando dei danni veramente seri. Il letto del fiume — come ben ha ricordato ieri l'onorevole Serra nel suo intervento durante lo svolgimento della mozione sul Gerrei, presentata dal nostro Gruppo — si è ulteriormente spostato in direzione ancora più sfavorevole e più pericolosa per l'abitato.

E' necessario — e qui mi richiamo a quanto ho detto nel mio intervento di ieri — che in Italia si ponga fine una buona volta al sistema, diremmo, dei lavori pubblici a puntate, sistema che può essere tollerato solo nei romanzi, in cui il filo logico può ben essere ripreso anche a distanza di qualche giorno: anche una breve sospensione dei lavori può determinare, come spesso avviene, la inutilità, la inef-

ficienza delle opere precedentemente eseguite. Ballao vive ancora sotto l'incubo dei danni subiti e, se i lavori venissero eseguiti a breve scadenza, oltretutto si compirebbe anche un'opera meritoria dal punto di vista sociale perchè esso è, tra i paesi del Gerrei, quello che lamenta la maggior disoccupazione. Qualora si procedesse ai necessari lavori di arginatura ad alcune decine di lavoratori si potrebbe assicurare un po' di tranquillità e di benessere.

PRESIDENTE. Segue un'interrogazione Milla Francesco all'Assessore ai lavori pubblici. Se ne dia lettura.

ASARA, *Segretario*:

« Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare per risolvere il grave problema delle abitazioni malsane esistenti nel rione "Sa Costa" di Bosa. In tale rione vivono centinaia di famiglie in condizioni di assoluto disagio per cui urge un concreto interessamento della Regione al fine di assicurare ad esse delle abitazioni sane e decenti e nello stesso tempo attenuare il grave fenomeno della disoccupazione esistente nel Comune. Chiede in particolare di conoscere quale sia il programma dell'Assessorato in materia di case popolari per il prossimo anno nei confronti del Comune di Bosa. L'interrogazione ha carattere di urgenza ».

(112)

PRESIDENTE. L'onorevole Assessore ai lavori pubblici ha facoltà di rispondere a questa interrogazione.

CERIONI (D.C.), *Assessore ai lavori pubblici*. Conosco bene, per essermene reso conto sul posto — e non una sola volta — la condizione estremamente grave delle abitazioni di Bosa in generale e in particolare del rione Sa Costa, che posso dire di aver visitato casa per casa. Ed è appunto in seguito a tale mia visita che l'Assessorato ha predisposto una intensificazione degli interventi in favore della città di Bosa sì da rendere possibile lo sgombero di quel quartiere e, quindi, il miglioramento delle condizioni di vita delle famiglie che lo abitano.

A questo scopo abbiamo agito di comune accordo con l'Istituto delle case popolari, come potrei documentare con questo carteggio che ho qui con me. Stante questa comune intesa, mentre nel passato sono stati eseguiti a Bosa, da parte della Regione, dei lavori di edilizia popolare per un importo complessivo di appena 15 milioni, attualmente si è potuto dar corso a dei lavori per un importo doppio, per 30 milioni. Quest'anno, poi, abbiamo interessato l'Istituto delle case popolari e abbiamo a disposizione, per il risanamento di questo quartiere, oltre 110 milioni, di cui 68 stanziati dallo stesso Istituto e 35 dalla Regione. Non appena si saranno spesi i 30 milioni, si potrà così procedere alla prosecuzione dei lavori per un altro esercizio.

Tale angoscioso problema, quindi, non solo è stato affrontato decisamente da noi e dall'Istituto delle case popolari, ma si può dire che entro un paio di esercizi verrà anche risolto.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Francesco Milia per dichiarare se è soddisfatto.

MILIA FRANCESCO (P.S.I.). La risposta dell'onorevole Assessore ai lavori pubblici alla mia interrogazione sulla situazione edilizia di Bosa non può assolutamente lasciarmi soddisfatto. Lo stesso onorevole Assessore ha dichiarato di essersi recato parecchie volte — se non sbaglio — a Bosa e di aver constatato di persona la tragica situazione in cui vivono parecchie centinaia di famiglie. E' uno stato di cose veramente insostenibile che, tra l'altro, favorisce il diffondersi di malattie, quali la tubercolosi e il tracoma, a parte il fatto — e bisogna pur considerarlo — che gli abitanti di quelle case vivono sotto l'incubo di vederselo crollare addosso.

Vi è da considerare, poi, che la situazione di Bosa è particolarmente delicata. Si tratta, infatti, di un Comune — il secondo della Provincia di Nuoro — la cui disoccupazione è sempre stazionaria e preoccupante — circa 1000 unità — anche per il fatto che si tratta di

un paese ad economia poverissima. Lo sviluppo dei lavori pubblici e soprattutto un piano di intensificazione edilizia risolverebbero non soltanto il problema della disoccupazione, attualmente molto angoscioso, ma anche quello delle abitazioni malsane, che oltretutto — è doveroso precisarlo — si estendono numerose anche fuori del rione Sa Costa.

Per queste ragioni mi rivolgo all'onorevole Assessore ai lavori pubblici affinché voglia tenere in particolare considerazione la grave situazione or ora da me denunciata e, per quanto gli sarà possibile, voglia fare ulteriori sforzi sì che, nel più breve tempo possibile, venga finalmente risolto questo grave problema.

PRESIDENTE. Segue una interrogazione Cherchi all'Assessore all'agricoltura e foreste. Se ne dia lettura.

ASARA, Segretario:

« Per sapere: 1) se sia a conoscenza del fatto che presso l'Ispettorato Agrario di Sassari giacciono non liquidate oltre 1200 pratiche di contributi per impianti di erbai che sono stati — da parte di detto Ispettorato — regolarmente collaudati da tempo; 2) quali misure intenda prendere al fine di determinare la più sollecita liquidazione agli interessati, che attendono da mesi e mesi, dei contributi di legge. La presente interrogazione ha carattere d'urgenza ». (231)

PRESIDENTE. L'onorevole Assessore all'agricoltura e foreste ha facoltà di rispondere a questa interrogazione.

SERRA (D.C.), Assessore all'agricoltura e foreste. E' noto che, in base alla legge numero 1 del 1951, l'Assessorato regionale dell'agricoltura, tramite gli Ispettorati provinciali competenti, concede annualmente notevoli contributi per l'incremento delle colture foraggere, sia annuali che pluriannuali.

Negli anni decorsi la procedura di accertamento preventivo, di concessione e di liquidazione di contributi non aveva dato luogo ad

inconvenienti di rilievo, che, invece, si sono verificati in occasione dell'ultima annata agraria. Infatti, in relazione ad una disposizione contenuta nella cosiddetta legge delega, gli Ispettorati provinciali dell'agricoltura, e per essi gli Ispettori quali funzionari delegati, non possono disporre di somme superiori, di volta in volta, ai 15 milioni rispetto alle annualità precedenti, che potevano giungere anche a 50 milioni.

Il ritardo nella liquidazione dei contributi relativi all'ultima annata, come da più parti è stato rilevato, può considerarsi ora completamente superato. Il nostro Assessorato, infatti, valendosi di una speciale norma contenuta nelle leggi di contabilità dello Stato, ha impartito disposizioni agli Ispettorati provinciali agrari affinché i mandati di pagamento da tempo già pronti — tutte le pratiche erano già esaurite, pronte — venissero subito estinti mediante invio agli interessati, tramite il tesoriere regionale che si avvale delle filiali del Banco di Sardegna, di assegni circolari accompagnati da una lettera di chiarimento sulle spese, i titoli e il conteggio della liquidazione. Il sistema di cui sopra è già stato attuato; e non solo ha impedito ulteriori ritardi, ma ha dato anche modo agli interessati di venire in possesso sollecitamente delle somme relative ai contributi regionali per l'incremento delle foraggere.

D'altronde, si tratta di notizie che a suo tempo furono divulgate dalla stampa in seguito ad una nota ufficiosa che allora fu sollecitata quasi dalle lamentele che da più parti si raccoglievano. L'Ispettorato che aveva un maggior numero di pratiche giacenti era quello di Sassari: 1240. A metà marzo, in seguito alle lagnanze sempre più insistenti, potei esaminare tutte quelle pratiche e così prendere accordi in questo senso. Difatti, il 14 aprile 1958, l'Ispettore all'agricoltura così si esprimeva in una lettera raccomandata inviata all'Assessorato: « In merito a quanto sopra riportato da questo Assessorato, si comunica che proprio in data 8 aprile sono state superate le ultime obiezioni [nelle Province di Cagliari e di Nuoro tutto era stato sistemato; a Sassari si ebbe un ritardo in seguito ad obiezioni mosse dal Ban-

co di Sardegna e dalla relativa tesoreria] fatte dal Banco di Sardegna circa l'accettazione di titoli di spesa con indicazione delle modalità di pagamento mediante commutazione in assegni non trasferibili al Banco di Sardegna a favore dei creditori, da inviare direttamente al suo indirizzo in plico assicurato ». Di conseguenza, la tesoreria regionale, il 2 corrente, ha autorizzato la sede di Sassari del Banco di Sardegna ad accettare gli ordinativi con le indicazioni delle modalità di pagamento apposte con timbro. Dette modalità consistono, come è detto, nella commutazione dell'importo del contributo liquidato all'avente diritto in assegno circolare non trasferibile del Banco di Sardegna a favore del creditore medesimo. Ciò per rendere più sollecito il pagamento e il rientro degli ordinativi estinti, onde mettere in grado l'Ispettorato di presentare subito agli Uffici di controllo il rendiconto delle somme spese ed ottenere così un accreditamento di ulteriori anticipazioni.

C'è qui tutto il carteggio intervenuto tra i diversi Enti — Ragioneria, Banco di Sardegna, Ispettorato eccetera — dal quale risulta che ormai questa procedura ha dato il risultato sperato dopo gli accordi presi a Cagliari tra la Corte dei Conti, l'Assessorato e la Ragioneria regionale. In sede provinciale si sono avute ripercussioni anche a Sassari. Ormai, però, da quanto mi consta, tutto dovrebbe essere ritornato alla normalità.

Il collega Sassu ha ritenuto, dal canto suo, di dover predisporre un progetto di legge; questo, anzi, è stato già presentato e attualmente si trova all'esame della Commissione. Ritengo che la cosa sia superata e che, qualora si voglia trovare, nei riguardi dei funzionari delegati, un rimedio di rilievo generale per tutte le "materie", sia il caso di fare ciò che è stato prospettato come possibile, e cioè che l'Assessorato delle finanze promuova un provvedimento di legge — ove le norme della contabilità generale dello Stato ci consentano di derogare in merito — che elevi le possibilità finanziarie dei funzionari delegati da 15 a 50 milioni, senza che poi — anche questo è possibile —

lo Stato si risolva per l'impugnativa della legge nanti la Corte Costituzionale.

A parte il fatto che un tale pericolo potrebbe essere scongiurato, si può dire che questo espediente è senz'altro legittimo e che può essere applicato anche in altri casi, sempre che, in base a quella norma sulla contabilità generale dello Stato, ci si serva di un timbro da apporre su tutte le domande di contributo degli interessati e su tutti i mandati per cui sia possibile e la richiesta da parte dell'interessato e l'effettuazione del pagamento da parte dell'Amministrazione, a mezzo di assegno circolare della banca tesoriera. In tal caso, i privati verrebbero ad essere garantiti che l'assegno, per il fatto stesso che è sbarrato, non potrà essere riscosso se non da loro; il mandato, poi, una volta emesso l'assegno, verrebbe ad estinguersi e si otterrebbe l'immediato reintegro dei fondi del funzionario delegato attraverso un rendiconto assai spiccio, senza attendere la firma di uno dei tanti mandati — potrebbero essere 50 o 100 — di tutto un rendiconto. Con un tale sistema si può senz'altro completare l'operazione ad emissione dei singoli assegni e seguire una procedura la più svelta possibile.

Con un sistema come questo, che io sono riuscito a trovare prima ancora che l'interrogante intervenisse, ritengo che si possa funzionare nel migliore dei modi anche negli anni avvenire, se non si dovesse modificare la legge o adottare una nuova procedura.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cherchi per dichiarare se è soddisfatto.

CHERCHI (P.C.I.). Signor Presidente, mentre prendo atto delle dichiarazioni dell'onorevole Assessore, mi riservo di accertare presso l'Ispettorato Agrario di Sassari, non dico la veridicità della dichiarazione resami dall'onorevole Serra — sono fermamente convinto che risponda a verità — quanto, piuttosto, se le pratiche giacenti ormai da tanto tempo siano state effettivamente liquidate agli aventi diritto.

PRESIDENTE. Segue una interrogazione

Pirastu all'Assessore al lavoro, artigianato e cooperazione. Se ne dia lettura.

ASARA, Segretario:

« Per sapere quale azione ha svolto e intenda svolgere l'Assessorato al lavoro al fine di porre termine ai licenziamenti che la Società mineraria siderurgica "Ferromin" sta attuando nella miniera di San Leone ed al fine di dare agli operai licenziati una stabile occupazione. Il sottoscritto fa rilevare che questi licenziamenti aggravano la situazione già estremamente pesante della disoccupazione ed impongono una immediata azione della Giunta, anche in ottemperanza all'ordine del giorno votato dal Consiglio regionale a conclusione della discussione sulla mozione contro i licenziamenti ». (143)

PRESIDENTE. L'onorevole Assessore al lavoro ha facoltà di rispondere a questa interrogazione.

DERIU (D.C.), Assessore al lavoro, artigianato e cooperazione. Dalle informazioni assunte da questo Assessorato risulta che si è operata una sensibile diminuzione nelle forze di lavoro occupate nella miniera di San Leone in territorio del Comune di Assemini durante l'anno 1957; e ciò a causa della difficoltà di collocamento del minerale estratto presso le fonderie di prima fusione: ciò che sembra doversi attribuire alla inadeguatezza degli impianti, sia a secco che ad umido, che non consentono la preparazione di tutto il minerale nelle condizioni e forme richieste dalle fonderie.

In tali condizioni ho rivolto vive preghiere all'Assessorato regionale dell'industria perchè voglia esaminare la possibilità di promuovere l'installazione di appropriate attrezzature, sentiti i competenti organi consultivi, anche mediante la eventuale concessione di un contributo regionale, e invitare la concessionaria a revocare i licenziamenti per dar luogo, semmai, ad una riduzione di orario col ricorso alla Cassa integrazione guadagni.

Quest'ultima condizione, prevista nel momento in cui si stilava la risposta portante la data del 3 marzo 1958, ad un certo momento, e più

che mai oggi, si è mostrata naturalmente superata, poichè la direzione della miniera ha definitivamente operato i licenziamenti che nel 1957 si erano resi, a suo giudizio, indispensabili, pur dando formale assicurazione che nell'immediato futuro non si procederà a nuovi licenziamenti; chè, anzi, ha fatto intravedere la possibilità di procedere, durante l'estate, ad un parziale riassorbimento della manodopera licenziata.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Pirastu per dichiarare se è soddisfatto.

PIRASTU (P.C.I.). Prendo atto delle dichiarazioni dell'Assessore al lavoro, ma non posso dichiararmi assolutamente soddisfatto per il fatto che ormai si è proceduto ai licenziamenti denunciati nella mia interrogazione.

D'altro canto, l'assicurazione secondo cui una tale situazione non solo non avrà a ripetersi nel futuro, ma eventualmente, dovrà migliorare con parziale riassorbimento della manodopera licenziata, è tanto vaga da non poterci in alcun modo tranquillizzare.

A questo proposito mi piace anche ricordare che la situazione di questa miniera non è unica: in Sardegna, in misura maggiore o minore, a seconda dei momenti, si procede sempre a nuovi continui licenziamenti. Un tale sistema, oltre che determinare una crisi veramente notevole in tutto il settore industriale, denota anche il fallimento della politica di industrializzazione che la Giunta presume di voler realizzare ma che, in realtà, non ha finora in alcun modo realizzato.

PRESIDENTE. Segue una interrogazione Prevosto all'Assessore al lavoro, artigianato e cooperazione. Se ne dia lettura.

ASARA, Segretario:

« Per sapere se è a conoscenza del comportamento ingiustificato dell'E.T.F.A.S. nei confronti dei braccianti agricoli che prestano la loro opera alle dipendenze di detto Ente in Provincia di Nuoro. Circa mille braccianti agri-

coli di Siniscola, Cuglieri, Laconi, Nurallao, Aritzo e di altri centri richiedono ormai da un anno la corresponsione dell'indennità di distanza così come fissata nel contratto stipulato a suo tempo dallo stesso Ente, e da un anno non corrisposta. L'Ente in questione ricorre, per negare il dovuto, a molti cavilli, compreso quello diffuso dal clero fra i braccianti agricoli della Pia Unione di Cuglieri (i quali però non gli hanno dato credito) secondo il quale la giusta retribuzione fissata per contratto — opera diabolica dei comunisti — impoverirebbe l'Ente fino al punto da impedirgli gli investimenti necessari alle trasformazioni; e per sapere se e quali interventi intenda adottare per far ottenere subito ai braccianti agricoli interessati quanto giustamente da essi rivendicato, anche per evitare che ulteriore discredito si accumuli intorno ad un Ente dello Stato che dovrebbe invece costituire un esempio per gli Enti di carattere privato ». (174)

PRESIDENTE. L'onorevole Assessore al lavoro ha facoltà di rispondere a questa interrogazione.

DERIU (D.C.), Assessore al lavoro, artigianato e cooperazione. Mi pare utile premettere che fin dal dicembre 1955 veniva posta, per la provincia di Cagliari, la rivendicazione sindacale nei confronti dell'E.T.F.A.S. relativamente alla cosiddetta « distanza » di cui all'articolo 6 del contratto collettivo provinciale di lavoro dei braccianti agricoli. Dice l'articolo 6: « Il tempo impiegato dall'operaio per raggiungere il lavoro sarà disciplinato nel modo seguente: 1) per i terreni distanti fino a 3 chilometri dal Comune, tutto il percorso resterà a carico dell'operaio e quindi le ore di lavoro restano effettive; 2) nel caso che il lavoratore fosse costretto a percorrere più di 3 chilometri, dall'orario di lavoro deve essere detratto il tempo medio occorrente per portarsi sul fondo e tornare in paese ».

Nel gennaio del 1956, l'Assessorato del lavoro richiamava sul punto l'attenzione della Presidenza dell'E.T.F.A.S., lasciandole valutare l'opportunità di assicurare ai suoi lavoratori

agricoli, con rapporto di lavoro subordinato, un trattamento almeno non inferiore a quello vigente nel settore privato.

Nelle deduzioni del febbraio 1956, la Presidenza dell'E.T.F.A.S., mentre ammetteva che il contratto collettivo dei braccianti agricoli avventizi della provincia di Cagliari del 1951 stabilisce, all'articolo 6, il pagamento di una « indennità di chilometraggio » (usò proprio questa espressione), faceva anche rilevare che in considerazione della dislocazione dei lavoratori, quasi sempre a sensibile distanza dalle aziende, aveva provveduto, sin dai primi tempi, a dotare i posti di lavoro di capannoni provvisti di lettini, ad aprire spacci di consumo e ad organizzare mense operaie, offrendo, così, la possibilità di evitare il disagio del percorso per raggiungere il posto di lavoro e per ritornare.

La stessa Presidenza dell'E.T.F.A.S. soggiungeva che, pur non essendo l'Ente tenuto all'osservanza delle tariffe sindacali, aveva tuttavia dato ad esse, fin dal primo momento, piena applicazione, parificando tutti i salari alla zona che disponeva delle tariffe più alte, secondo il principio che ad eguale lavoro deve essere corrisposta uguale mercede; non solo, ma che, in considerazione del suo fine di carattere sociale, l'Ente si era anche preoccupato di fornire lavoro tanto agli operai delle zone di esproprio, quanto a quelli che, abitando lontano, non avrebbero potuto avere un beneficio diretto dalla riforma.

Da parte sua, l'Assessorato del lavoro espresse l'avviso che gli accordi stipulati, a sensi del vigente regolamento, per l'applicazione, ai lavoratori delle aziende agricole, del regio decreto legge 15 marzo 1923, numero 692, relativo alla limitazione dell'orario di lavoro, purchè affissi per un mese all'albo pretorio del Comune e pubblicati in riassunto nel Bollettino Ufficiale della Regione, acquistano efficacia obbligatoria generale e, pertanto, non possono restare inoperanti, in quanto gli organi di vigilanza e polizia del lavoro, cui gli accordi vanno debitamente notificati, ne esigeranno l'osservanza anche da parte dei datori agricoli non privati e, quindi, anche da parte dell'E.T.F.A.S.

Si espresse, frattanto, l'opportunità di invitare l'E.T.F.A.S. a corrispondere ai braccianti lo speciale trattamento distanze legato al regime di orario di lavoro giornaliero; e ciò anche in coerenza con quella funzione di esempio e di spinta morale che esso ente dichiarò di avere svolto in materia salariale.

Secondo il pensiero dell'Assessorato del lavoro, il trattamento distanze deve rappresentare, per i datori di lavoro, un incentivo ad insediare i lavoratori sui posti di lavoro, applicando più largamente le provvidenze in materia di case coloniche e di costruzioni rurali in genere. Con decorrenza dal 2 giugno 1956 venne istituita, mediante accordo E.T.F.A.S.-C.I.S.L. di Cagliari, l'indennità distanza a favore dei lavoratori che non trovino adeguata sistemazione di alloggio presso locali opportunamente disposti.

L'accordo del 9 maggio 1956 si considerò, per dichiarazione dello stesso E.T.F.A.S., esteso a tutti i lavoratori che ne accettavano integralmente la clausole (effetto utile dell'intervento della Regione). Seguì, l'11 ottobre 1956, un accordo generale sottoscritto da tutte le organizzazioni sindacali operanti in Sardegna — C.I.S.L., C.G.I.L., U.I.L. — istitutivo di una indennità di distanza. La controversia sindacale di cui si occupa l'onorevole Prevosto come segretario della Camera del Lavoro di Nuoro, riguarda, per l'appunto, l'interpretazione e, quindi, la retta applicazione di questo accordo.

Sentita ancora una volta la Presidenza dell'E.T.F.A.S. sugli ordini del giorno sottoscritti dai braccianti di Nurallao, di Cuglieri eccetera, la risposta univoca è stata che l'accordo stabilisce doversi corrispondere una indennità di distanza — e non di percorso — ai braccianti agricoli che si trovino dislocati ad oltre 4 chilometri dal luogo di lavoro; che l'indennità di distanza si riferisce ai chilometri che intercorrono tra l'abitazione del lavoratore e la località dove esso presta la sua opera, e non l'andata ed il ritorno; mentre da parte della C.I.S.L. di Nuoro si sostiene che nessuna parte dell'accordo può dare alla Direzione la possibilità di considerare il percorso di sola an-

III LEGISLATURA

XCIV SEDUTA

12 GIUGNO 1958

data o di solo ritorno, perchè se è vero che l'accordo stesso non precisa « andata e ritorno », è anche vero che non precisa la sola « andata ».

Se le parti in contesa vorranno avvalersi della mediazione dell'Assessorato del lavoro — una mediazione arbitrale — potrà anche assumersi, l'Assessorato, l'incarico di dirimere dubbi ed incertezze sulla reale portata dell'accordo. In questa sede, però, e senza che entrambe le parti ne abbiano fatto formalmente richiesta, ritengo opportuno astenermi da qualsiasi pronuncia, libere essendo, le parti, di rivolgersi ai competenti organi della magistratura ordinaria per la interpretazione dell'accordo dalle medesime liberamente stipulato e sottoscritto.

Comunque, ripeto, poichè, anche a seguito dell'agitazione dei braccianti e dell'intervento ripetuto e pressante della Regione, è stato avviato il problema iniziale — quello della regolamentazione di questo rapporto o, meglio, di questo istituto — e si tratta soltanto di dare una interpretazione valida ed univoca alla clausola di questo contratto, a noi non resta che attendere che siano le stesse parti a decidere direttamente, di comune intesa, o ad investirne, di comune accordo, la Regione e, per essa, l'Assessorato competente, sì che si possa arrivare ad un'unica interpretazione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Prevosto per dichiarare se è soddisfatto.

PREVOSTO (P.C.I.). Soprattutto l'ultima parte della risposta dell'onorevole Assessore non mi soddisfa; e ciò perchè essa non dà un giudizio dello stesso Assessore sulla questione. E' come voler stare con un piede su due staffe, senza assumere una posizione determinata, chiara, specie di fronte ad una questione come questa su cui, per chi giudichi obiettivamente, non si può concludere se non in favore dei braccianti agricoli.

Altro motivo di insoddisfazione deriva per me dal fatto che l'onorevole Assessore è stato investito dagli organismi sindacali dell'incarico non solo di fornire una risposta a questa

Assemblea, ma anche di interessarsi sindacalmente della questione. Almeno da quanto mi consta, la C.G.I.L. ha invitato l'Assessore a convocare le parti per discutere la questione.

Al fondo di tutto, però, almeno a mio giudizio, vi è una questione — e qui prego l'onorevole Assessore di volermi ascoltare attentamente — in merito alla quale l'Assessore avrebbe potuto prendere una posizione precisa di fronte all'E.T.F.A.S. I braccianti agricoli — eccone la sostanza — in base ad un accordo firmato dall'E.T.F.A.S. hanno avuto riconosciuto il diritto del pagamento della indennità di distanza; l'E.T.F.A.S., però, asserisce che per distanza si deve intendere il percorso di andata, e non quello di ritorno. E', questa — voglio sperare sia così anche per l'Assessore al lavoro —, l'interpretazione più assurda e più campata per aria che si possa dare.

Di fronte a codesta interpretazione, quindi, come dicevo, l'Assessore al lavoro avrebbe dovuto prendere, a mio parere, una sollecita, decisa posizione per dire all'E.T.F.A.S. che il termine « distanza » è da interpretarsi nel senso di andata e ritorno e che, per conseguenza, lo stesso Ente deve pagare l'una e l'altro. Prova ne sia che per Oristano l'E.T.F.A.S. paga l'andata e il ritorno; ciò che non viene applicato, invece, nella provincia di Nuoro, dove ai braccianti agricoli o si paga l'andata o il ritorno.

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Ricostituzione del Comune di Genuri, in provincia di Cagliari ». (40)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora la discussione del disegno di legge: « Ricostituzione del Comune di Genuri in provincia di Cagliari ».

La discussione generale svolta nella seduta precedente per i disegni di legge numero 32 e 47, concernenti analoghe variazioni circoscrizionali comunali, è valida anche per questo disegno di legge e per altri che seguiranno riguardanti la stessa materia. Penso quindi che nessuno voglia prendere la parola. Il parere della Giunta?

BROTZU (D.C.), *Presidente della Giunta*. La Giunta è favorevole.

PRESIDENTE. Metto in votazione il passaggio alla discussione degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 1.

ASARA, *Segretario*:

Art. 1

Il Comune di Genuri, aggregato al Comune di Tuili con R.D. 26 aprile 1928, numero 1059, è ricostituito con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto medesimo.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 2.

ASARA, *Segretario*:

Art. 2

Con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa, si procederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra il Comune di Tuili e il ricostituito Comune di Genuri.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

La votazione a scrutinio segreto su questo disegno di legge avrà luogo al termine della seduta.

Discussione e approvazione del disegno di legge: «Ricostituzione del Comune di Boroneddu, in provincia di Cagliari». (41)

PRESIDENTE. Segue il disegno di legge: «Ricostituzione del Comune di Boroneddu in provincia di Cagliari».

Metto in votazione il passaggio alla discussione degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 1.

ASARA, *Segretario*:

Art. 1

Il Comune di Boroneddu, aggregato al Comune di Ghilarza con R.D. 16 giugno 1927, numero 1130, è ricostituito con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto medesimo.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 2.

ASARA, *Segretario*:

Art. 2

Con decreto del Presidente della Giunta regionale e su conforme deliberazione della Giunta stessa, si procederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra il Comune di Ghilarza e il ricostituito Comune di Boroneddu.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

La votazione a scrutinio segreto su questo disegno di legge avrà luogo al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: «Ricostituzione del Comune di Baradili, in provincia di Cagliari». (42)

PRESIDENTE. Segue il disegno di legge: «Ricostituzione del Comune di Baradili, in provincia di Cagliari».

Metto in votazione il passaggio alla discussione degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 1.

ASARA, *Segretario*:

Art. 1

Il Comune di Baradili, aggregato al Comune di Baressa con R.D. 19 agosto 1927, numero 1649, è ricostituito con la circoscrizione preesistente alla entrata in vigore del decreto medesimo.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 2.

ASARA, *Segretario*:

Art. 2

Con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa, si procederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra il Comune di Baressa e il ricostituito Comune di Baradili.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Discussione del disegno di legge: «Ricostituzione del Comune di Setzu, in provincia di Cagliari». (43)

PRESIDENTE. Segue il disegno di legge: «Ricostituzione del Comune di Setzu, in provincia di Cagliari».

Metto in votazione il passaggio alla discussione degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 1.

ASARA, *Segretario*:

Art. 1

Il Comune di Setzu, aggregato a quello di Tuili con R.D. 26 aprile 1928, numero 1059, è

ricostituito con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto medesimo.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 2.

ASARA, *Segretario*:

Art. 2

Con decreto del Presidente della Giunta, su conforme deliberazione della Giunta stessa, si procederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra il Comune di Tuili e il ricostituito Comune di Setzu.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Discussione del disegno di legge: «Ricostituzione del Comune di Tadasuni, in provincia di Cagliari». (44)

PRESIDENTE. Segue il disegno di legge: «Ricostituzione del Comune di Tadasuni, in provincia di Cagliari».

Metto in votazione il passaggio alla discussione degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 1.

ASARA, *Segretario*:

Art. 1

Il Comune di Tadasuni, aggregato al Comune di Ghilarza con R.D. 16 giugno 1927, numero 1139, è ricostituito con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto medesimo.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 2.

ASARA, *Segretario*:

Art. 2

Con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa, si procederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari tra il Comune di Ghilarza ed il ricostituito Comune di Tadasuni.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Discussione del disegno di legge: «Ricostituzione del Comune di Elini, in provincia di Nuoro». (46)

PRESIDENTE. Segue il disegno di legge: «Ricostituzione del Comune di Elini, in provincia di Nuoro».

Metto in votazione il passaggio alla discussione degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 1.

ASARA, *Segretario*:

Art. 1

Il Comune di Elini, aggregato a quello di Ilbono con R.D. 8 novembre 1878, numero 4596, è ricostituito con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto medesimo.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 2.

ASARA, *Segretario*:

Art. 2

Con decreto del Presidente della Giunta re-

gionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa, si procederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra il Comune di Ilbono e il ricostituito Comune di Elini.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Discussione del disegno di legge: «Distacco dei territori di Berchideddu, Sa Castanza, Battista, Mamusi, Su Carru, Sos Coddos, Su Trainu Moltu e Pedru Gaias dal Comune di Buddusò e loro aggregazione al Comune di Olbia in provincia di Sassari». (48)

PRESIDENTE. Segue il disegno di legge: «Distacco dei territori di Berchideddu, Sa Castanza, Battista, Mamusi, Su Carru, Sos Coddos, Su Trainu Moltu e Pedru Gaias dal Comune di Buddusò e loro aggregazione al Comune di Olbia in provincia di Sassari».

Metto in votazione il passaggio alla discussione degli articoli. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 1.

ASARA, *Segretario*:

Art. 1

I territori di Berchideddu, Sa Castanza, Battista, Mamusi, Su Carru, Sos Coddos, Su Trainu Moltu e Pedru Gaias sono distaccati dal Comune di Buddusò e aggregati al Comune di Olbia.

La delimitazione dei detti territori risulta dalla pianta planimetrica e dalla relazione descrittiva dei confini allegate alla presente legge.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 2.

ASARA, *Segretario*:

Art. 2

Con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giun-

III LEGISLATURA

XCIV SEDUTA

12 GIUGNO 1958

ta stessa, si procederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari tra il Comune di Buddusò e quello di Olbia.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Discussione del disegno di legge: «Norme per la esecuzione di opere pubbliche». (33)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora la discussione del disegno di legge: «Norme per la esecuzione di opere pubbliche».

Dichiaro aperta la discussione generale. E' iscritto a parlare l'onorevole Pirastu. Ne ha facoltà.

PIRASTU (P.C.I.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'esperienza di circa otto anni di attività regionale ha indicato chiaramente la necessità di mutare profondamente e talvolta di rinnovare radicalmente la legislazione regionale nel settore dei lavori pubblici. Le vigenti leggi regionali sui lavori pubblici, come quella dell'8 maggio 1951 e quella più recente del 9 maggio 1957 — quest'ultima è limitata al settore stradale — non sono riuscite ad imporre finora quella necessaria celerità e speditezza nella realizzazione dei lavori pubblici.

Per quanto riguarda questo settore, seppure importante, non poteva essere diversamente quando si consideri che le due leggi regionali in parola, così strettamente legate a tutta la procedura burocratica amministrativa dello Stato, altro non fanno che ripetere, qui in Sardegna, quella lentezza burocratica, quel superato sistema di controlli, di controllori e di controllati, vigente nello Stato italiano, sistema che poi, alla fin fine, riesce di discutibile efficacia.

Così la Regione Sarda, veniva meno ad uno dei suoi compiti fondamentali. Essa, infatti, è stata creata più che altro per instaurare un decentramento amministrativo, per svolgere un'opera di rinnovamento, tanto nel settore dei lavori pubblici quanto in altri settori, non

per rafforzare nella nostra Isola un sistema burocratico chiuso e rigido e aggravare una lentezza burocratica deteriore che rappresenta proprio il lato negativo della legislazione vigente in campo nazionale, almeno per quanto attiene al settore dei lavori pubblici: tutta una procedura immutata nel tempo, tutto un insieme di norme di contabilità generale senza alcun rinnovamento. Quanti mesi, quanti anni per la realizzazione di un'opera pubblica!

Ogniquale volta si debba procedere alla realizzazione di un'opera pubblica, è risaputo — e ce ne rendiamo perfettamente conto — che occorre un esame preliminare onde accertare la necessità dell'opera stessa e, in caso positivo, anche la disponibilità finanziaria. Una volta stabilita la necessità di essa e reperiti i mezzi per far fronte ai relativi lavori, ci si deve preoccupare di portarli a termine nel più breve spazio di tempo possibile. Non si capisce, infatti, per quale ragione si debba procrastinare o rimandare *sine die* la loro realizzazione, quasi che si voglia rimanere fedeli ad una nostra tradizionale lentezza burocratica.

La Regione è sorta anche per superare certe deficienze burocratiche, come dianzi dicevo, e non può, anzi non deve, permettere che le popolazioni attendano la realizzazione di una determinata opera pubblica con i soliti sistemi su cui si basa lo Stato italiano.

Tra l'altro, poi, è necessario coordinare, regolamentare nel suo complesso la tanto importante e delicata materia dei lavori pubblici, che attualmente è contemplata da due leggi regionali. Infine — e questa è la terza esigenza che si pone — è necessario, come lo era nel passato, sollevare gli Enti locali dall'onere che ad essi si impone per l'esecuzione delle opere pubbliche.

La legge che noi andiamo oggi esaminando, pur non rispondendo pienamente a tutte le nostre esigenze, rappresenta senza dubbio un passo in avanti nei confronti dell'attuale legislazione, specie nei confronti della legge del 1951, perchè snellisce di molto la procedura burocratica-amministrativa per i lavori pubblici. In questo senso, si deve anche riconoscere che la Commissione dei lavori pubblici

III LEGISLATURA

XCIV SEDUTA

12 GIUGNO 1958

ha migliorato la legge, approvando modifiche che snelliscono la procedura in questione. Viene, così, soppressa la obbligatorietà del parere del Comitato tecnico regionale dei lavori pubblici per i progetti di importo inferiore ai 20 milioni, mentre in forza della legge del 1951 si rendevano necessari e l'approvazione e il parere favorevole del Comitato dei lavori pubblici per qualsiasi lavoro anche di minima entità finanziaria.

Tra le altre innovazioni mi sembra, però, più importante quella riguardante la concessione agli Assessori competenti della facoltà di approvare i contratti; innovazione, questa, che — come tutti sappiamo — è stata resa possibile in seguito alla nota sentenza della Corte Costituzionale nella quale si riconosce agli Assessori, come organi singoli, una figura autonoma. Secondo le prime Norme di attuazione, infatti, soltanto la Giunta poteva approvare i contratti.

La Commissione ha apportato, ripeto, delle modifiche che meritano di essere approvate soprattutto perchè snelliscono di molto la procedura. Con la prima di esse, infatti, vien data facoltà all'Assessore di affidare ai Geni Civili e a quegli Enti locali che dispongano delle attrezzature sufficienti l'esecuzione delle opere mediante l'accreditamento dell'importo di esse con possibilità di elaborare i corrispondenti atti amministrativi.

Altra modifica è quella che, mentre dà facoltà all'Assessore ai lavori pubblici di liquidare il primo stato di avanzamento dei lavori eseguiti nelle more dell'approvazione dei contratti, offre la possibilità di accelerarne il pagamento.

Tali modifiche, se non vado errato, sono state prese di peso dalla legge regionale siciliana del 2 agosto 1954, numero 32. In particolare, poi, due articoli della stessa legge, il numero 14 e il 16, sono stati riprodotti in emendamento all'articolo 8 della nostra legge. Su questo niente da dire, se non che la legge siciliana è molto più audace, in quanto innova più profondamente e rivoluziona sostanzialmente tutta la materia delle norme sulla contabilità. Per quale ragione mai — sempre che

si tratti di modifiche giuste e accettabili — l'Istituto autonomistico sardo deve considerare le norme sulla contabilità dello Stato come qualcosa di immutabile o, per lo meno, come qualcosa non suscettibile anche di modificazioni profonde?

Questo è, se vogliamo essere precisi, uno dei compiti dell'Istituto regionale: innovare profondamente la legislazione italiana. La stessa timidezza dimostrata dalla Giunta in questa materia è una riprova della politica conservatrice che essa persegue in contrasto con quella siciliana che, per l'appunto, è stata da me definita più avanzata della nostra e tale da rendere possibile un miglioramento, un rinnovamento profondo in tutto il settore dei lavori pubblici.

La innovazione più profonda apportata dalla nostra legge si riferisce, come dicevo, alla riduzione dell'onere del concorso nella spesa per i lavori pubblici da parte degli Enti locali. Nella legge dell'8 maggio 1951, all'articolo 6, si stabilisce che i lavori di competenza degli Enti locali sono eseguiti, su domanda diretta degli Enti locali all'Assessore ai lavori pubblici, a cura della Regione, che vi contribuisce nella misura del 50 per cento della spesa per le opere stradali e del 40 per cento per le altre categorie di opere. In forza di tale legge, quindi, gli Enti locali, i Comuni della Sardegna che, nella maggior parte, hanno bilanci deficitari — alcuni di essi non dispongono neppure dei mezzi finanziari per pagare il personale — dovrebbero sostenere un onere del 50 per cento delle spese per le opere stradali e del 60 per cento per le altre opere. Tale articolo creava indubbiamente un onere veramente insostenibile e non è che i Comuni abbiano fatto grandi spese: neanche un centesimo è stato da loro rimborsato.

Per quanto si riferisce alle opere pubbliche, la recente legge del 1957 stabilisce contributi in varia misura a carico dei Comuni e degli Enti locali: per le opere stradali — se non vado errato — questi raggiungono solo l'8 per cento della spesa totale. La legge in esame vuole ancora ridurre al 15 per cento la quota prevista per le altre opere. La stessa Commis-

sione dei lavori pubblici non solo si è espressa favorevolmente, ma ha anche apportato una ulteriore riduzione al 10 per cento. Io sarei, però, del parere che si debba ancora porre all'attenzione del Consiglio la richiesta di un'altra riduzione: la condizione finanziaria dei Comuni della Sardegna è tale che quelli più poveri, stando così le cose, non potranno mai avanzare la richiesta di un'opera pubblica, per mancanza dei mezzi finanziari con cui affrontare le spese dei cantieri di lavoro.

SPANO (D.C.). Ma il rimborso è previsto.

PIRASTU (P.C.I.). Sì, è previsto, ma — e lei lo sa bene — per una determinata misura: il 10 per cento sul materiale, non per altro.

A parte il grande miglioramento determinato con questa legge, è stato anche approvato in Commissione l'emendamento al 10 per cento. Altro miglioramento può anche seguire al fatto che all'Assessorato è stata data facoltà di ridurre i pagamenti o, addirittura, di esentare i Comuni da una parte di essi, da una intera annualità; i Comuni più piccoli, i più poveri — e sono quelli che maggiormente abbisognano di opere pubbliche — verrebbero colpiti in ogni caso. In genere è il Comune piccolo che deve risolvere problemi essenziali della vita civile, che ha bisogno urgente di opere pubbliche; il più delle volte, però, è quello che non può affrontare la spesa, sia pure ridotta, per la richiesta di un lavoro pubblico.

Nella nostra legge vi è, poi, una innovazione nei confronti della legge vigente: l'obbligo del rilascio delle delegazioni sulle sovrimposte fondiari e su altri cespiti delegabili per legge. Effettivamente il rilascio di una garanzia da parte degli Enti locali appare giustificato; altrimenti si ritornerebbe al vecchio sistema, alla vecchia legge, che imponeva una quota del 50-60 per cento che nessun Comune praticamente pagava. Non solo, ma il più delle volte non si riusciva neppure a imporre ai Comuni l'obbligo del pagamento; oggi, invece, si dovrebbe essere in grado di imporre ad essi il pagamento delle quote spettanti. Molti Comuni non possono dare alcuna delegazione per a-

verla già data; altri, poi, non hanno la possibilità materiale di darne.

Questo è, per me, un problema che merita di essere sottoposto all'attenzione della Giunta: come si comporteranno tali Comuni, onde ottenere le opere pubbliche di cui hanno urgente bisogno, a parte il fatto che una garanzia, una cautela di questo genere è, se si vuole, del tutto giusta e logica?

ASQUER (P.S.I.). Persino Cagliari ha esaurito le sue delegazioni!

PIRASTU (P.C.I.). Persino Cagliari. O devono, forse, rinunciare ai lavori pubblici? E' un vero problema, dicevo. Essi non possono nemmeno richiedere l'intervento della Regione perchè non possono rilasciare delegazioni.

Io penso che noi, su questo punto, dobbiamo discutere e cercare insieme una soluzione; in caso contrario, più che aiutare, come sarebbe logico, i Comuni più poveri, li si verrebbe a colpire, pur senza volerlo.

Per quanto, poi, attiene alle spese di manutenzione delle opere di interesse degli Enti locali — e mi avvio alla conclusione — la legge prescrive che esse debbono ricadere sugli Enti locali interessati. In effetti, un provvedimento che stabilisca quale Ente debba provvedere alla manutenzione di tali opere è quanto mai giustificabile, soprattutto se si pensi che certe opere pubbliche vengono lasciate in completo abbandono.

Ciò, a mio parere, rappresenta uno spreco di mezzi finanziari per la Regione, in quanto un'opera abbandonata, a distanza di pochi anni, decade o non è più efficiente. Ma come faranno, gli Enti locali interessati, a provvedere alla manutenzione delle opere stradali, dal momento che esse comportano ingenti spese?

Nella relazione che accompagna la legge la Giunta osserva che è in preparazione un progetto di legge su questa materia. Si tratta, però, di una semplice assicurazione, di cui noi prendiamo atto. Il problema, comunque, esiste e si pone in tutta la sua interezza: è assolutamente impossibile che un Comune possa provvedere alla manutenzione di una determi-

nata opera pubblica senza averne i mezzi.

Da quanto abbiamo detto si deduce che è necessario che la Giunta si proponga di esaminare e coordinare una materia così complessa; e su ciò attendiamo gli opportuni chiarimenti.

Per concludere, pur con tutte le riserve che su questa legge abbiamo fatto — non poche sono, infatti, le lacune riscontrate — dirò che essa rappresenta per noi un passo in avanti, soprattutto in seguito agli emendamenti che sono stati apportati dalla Commissione. Essa, poi, potrebbe subire ancora non pochi miglioramenti nel corso dell'attuale discussione. (*Consensi*).

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare l'onorevole De Magistris. Ne ha facoltà.

DE MAGISTRIS (D.C.). Il progetto presentato dalla Giunta risponde veramente a sentite esigenze di riordinamento nella materia dei lavori pubblici. Esso, infatti, facilita l'istruzione delle pratiche per le opere eseguite dagli Enti locali con il concorso finanziario della Regione e sana quella situazione di fatto che si andava creando, per cui i Comuni, in maggior parte, non rimborsavano le quote di spesa di loro competenza.

Ritengo, altresì, che il criterio di decentramento adottato dalla Commissione, secondo cui la esecuzione delle opere, oltre che agli stessi Enti locali — sempre che questi siano dotati di uffici tecnici, come già avveniva in forza della legge del 1951 — possa venir affidata anche agli uffici del Genio Civile, sia tale da snellire il lavoro dell'Assessorato e da consentire che i lavori siano portati a termine con maggiore sollecitudine.

D'altra parte, noi siamo statutariamente vincolati ad un decentramento della nostra attività. Vi sono due punti nella legge — quello relativo al rimborso del 15 per cento e quello in base a cui la Giunta, a sua discrezione, è autorizzata ad abbuonare, per cinque anni, la restituzione delle somme a quegli Enti locali che in casi eccezionali non fossero in grado di procedere al rimborso — nei con-

fronti dei quali il mio atteggiamento non può essere univoco, perchè, se la misura del 15 per cento può essere fin troppo bassa per Comuni in normali situazioni di bilancio, può essere, per contro, elevata in casi eccezionali, ma non eccezionalissimi, tali, comunque, da consentire la proroga quinquennale.

D'altra parte, poi, non è ammissibile lasciare questa assoluta discrezionalità alla Giunta; oltre che per motivi, diciamo così, di costume interno nostro, ritengo che ciò non sia possibile neanche ai fini contabili: a norma delle leggi di contabilità ciò potrebbe, infatti, suscitare qualche perplessità in sede di controllo della legge, perchè, venendo iscritti, i lavori pubblici, nel bilancio consuntivo, non si può lasciare un punto interrogativo sulla rimborsabilità della somma.

A mio parere, dovrebbero essere esentati in partenza quegli Enti locali che, pur in seguito all'applicazione delle sovrimposte — i soliti criteri che segue lo Stato per l'ammissione dei bilanci dei Comuni al ripiano del *deficit* — venissero a trovarsi ancora in una situazione di disagio finanziario diciamo cronicizzato. Che se, poi, non si dovessero esentare dalla quota di concorso, tali Comuni dovrebbero, almeno, essere tassati, per principio, con una quota di concorso nominale, pari all'1 per cento, rimborsabile entro un certo numero di anni. In tal modo non si creerebbe difficoltà alcuna, perchè, mentre il 10-15 per cento è, come dicevo, troppo basso per quei Comuni che si trovasse in normali condizioni di bilancio, è, al contrario, troppo elevato per quelli il cui bilancio non è troppo florido.

In conclusione, si sarebbe potuta tenere un'altra misura per il concorso e, onde evitare che certe partite contabili restassero aperte *sine die*, sarebbe stato opportuno applicarla in un primo tempo.

Per quanto, poi, riguarda la spesa di manutenzione delle strade cui si riferiva testè il collega Pirastu, credo sia intendimento dell'Assessore ai trasporti — nella stessa relazione che accompagna il progetto di legge ce ne dà preannuncio — provvedere anche a questa materia allorquando procederà all'esame del-

l'analoga legge presentata dall'Assessore ai lavori pubblici. Mi parrebbe difficile, infatti, che l'Assessore ai trasporti, per quel che concerne la sua attività, si limitasse a uno snellimento delle pratiche amministrative relative alla concessione dei contributi e non si occupasse, nello stesso progetto, non solo di migliorare le condizioni del concorso regionale nella spesa, ma anche di articolare meglio e di rendere più attuabile, a mente della legge 1957, l'onere di manutenzione delle strade già esistenti, per il quale la Regione concorre.

Questa legge, a mio parere, potrebbe anche essere approvata, temporaneamente, nel testo originale; mi pare opportuno, però, riservarmi la presentazione di una apposita proposta di legge che, sulla base di situazioni obiettive di bilancio comunale, di bilancio di Enti locali, precisi quali Comuni debbaro essere automaticamente esentati dal concorso e quali possano essere le condizioni in base alle quali, in un secondo momento, si debba procedere alle esenzioni dei Comuni dal pagamento delle *tranches* annuali o, al contrario, all'applicazione di una percentuale superiore al 15 per cento, quale ora è applicata indiscriminatamente a tutti. (*Consensi*).

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare l'onorevole Melis. Ne ha facoltà.

MELIS (P.S.d'A.). Prendo la parola in sostituzione del rappresentante del mio Gruppo, designato ad intervenire su questo argomento; perciò il mio intervento sarà breve e tratterà soltanto alcune questioni di principio.

La prima è questa: a noi, al nostro Gruppo pare che questa legge ripeta sostanzialmente uno schema, una impostazione che in altra occasione noi abbiamo ripetutamente condannato; una impostazione antiautonomatica, paternalistica, da organismo che si appresta con benevolenza a fare della beneficenza discriminatoria a favore di questo o di quell'Ente locale.

Abbiamo sentito, dai colleghi che finora sono intervenuti nella discussione, sottolineare come molti Comuni si troveranno nella materia-

le impossibilità di fruire dei benefici di questa legge che, pure apparentemente, fornisce al Comune condizioni di eccezionale favore; vi saranno, cioè, dei Comuni che saranno nell'impossibilità di chiedere l'opera pubblica perchè non avranno neppure quel 10 per cento che è necessario, in base alla legge, per ottenere gli stanziamenti desiderati.

E tutto ciò perchè avviene? Perchè i Comuni non sono messi, dalla legislazione vigente, nazionale e regionale, nella condizione di avere una loro autonomia finanziaria, cioè una loro capacità di affrontare da sé, sul piano finanziario, i problemi della loro organizzazione civile e sociale. E finchè si procede per questa via, si procede esattamente all'inverso di quella prospettiva di elevazione, di formazione autonoma dei nostri Enti locali, per cui, invece, la Regione dovrebbe essere strumento primo e dinamico.

In sostanza, noi del Gruppo sardista abbiamo confermato e riconfermiamo essere assurdo che, mentre tutti i bilanci, negli organismi amministrativi superiori al Comune — Provincia, Regione, Stato — sono formati dal concorrere dei tributi esatti, percepiti nei Comuni — è proprio lì, infatti, che si porta la massa tributaria che alimenta la vita di questi Enti amministrativi e politici — proprio alla cellula originaria dell'organizzazione dello Stato, all'Ente locale, al Comune, sia sottratta la grande, la massima, la quasi totale parte delle entrate medesime. Cosicché il Comune vede prelevato il suo danaro, attraverso il carico fiscale, da tutti, e deve poi bussare a tutte le porte per richiamarne una parte.

Davanti a una tale situazione è evidente che bisogna finalmente procedere a quella riforma della finanza locale che in sede nazionale non si è attuata, ma che nulla impedisce venga attuata in sede regionale, almeno per quanto attiene a quella quota di partecipazione della Regione — 9 decimi — o a quelle che sono determinate nel nostro specifico articolo statutario; riforma della finanza locale che attribuisca ai Comuni determinati cespiti di entrata, più larghi di quelli attualmente forniti, e crei allo stesso tempo un razionale meccani-

smo, sottratto alla discrezionalità dell'esecutivo. Dovrà essere, insomma, un meccanismo che consenta la compensazione a favore dei Comuni meno dotati — anche questo è da fissare in legge — cosicché il Comune abbia un minimo di disponibilità che lo faccia padrone, in casa propria, di iniziative; che lo abiliti, in definitiva, a regolare la sua vita amministrativa e a prendere le iniziative che ritenga più necessarie ed urgenti per potenziare il suo proprio sviluppo, come dicevo, civile e sociale. Questo il difetto di fondo di questa legge, la quale si ripropone secondo gli schemi tradizionali.

Mi rendo perfettamente conto che non è, questa, la sede nella quale potrà essere modificata la legge, ma devo pur fare un addebito alla Giunta e allo stesso Assessore proponente, in quanto non si vede neppure il tentativo, la impostazione finalistica di una modificazione che realizzi, finalmente, il principio sostanziale dell'autonomia degli Enti locali, che, per essere effettiva ed operante, non può essere in nessun caso disgiunta da un minimo di autonomia finanziaria.

Prevedo, a questo punto, una facile obiezione, ed è questa: una iniziativa di questa natura può essere assunta — mi riferisco alla riforma della finanza locale — anche dal consigliere Melis; nessuno glielo vieta. In effetti, al singolo consigliere, anche ai gruppi organizzati, non è facile predisporre un disegno di legge di questo genere, perchè è molto arduo acquisire quegli elementi specifici che si riferiscono ai singoli bilanci comunali, attraverso i quali si può determinare anche quella base di fondo del gettito dei tributi locali che può essere lasciata, e soprattutto il meccanismo autonomistico di cui parlavo per la compensazione nei riguardi dei Comuni deficitari. Chi possiede o ha in mano le leve necessarie per poter acquistare questi elementi è l'organo esecutivo, anche se ancora non ha esercitato, come avrebbe potuto e dovuto, i controlli sugli atti degli Enti locali.

Ecco perchè una iniziativa di questa natura, per quanto condotta avanti, non ha potuto an-

cora, da chi parla, essere presentata davanti al Consiglio.

Genera anche qualche perplessità questa o quella norma specifica del disegno di legge. Per esempio, non intendo chiaramente — e gradirei, pertanto, mi venisse fornita una spiegazione — come all'articolo 4 si predisponga che « l'approvazione dei progetti spetta all'Assessore regionale ai lavori pubblici » escludendo la formula « previo parere del comitato tecnico dei lavori pubblici ». Per essere esatti, anzi, tale formula non la si esclude quando si tratti di progetti di importo superiore ai 10 milioni.

A questo punto devo necessariamente chiedermi in che modo, il mio illustre amico professor Cerioni, valorosissimo docente di filosofia, possa approvare un progetto di lavoro pubblico inferiore ai 10 milioni — potrebbe anche essere di 100 mila lire — per ispirazione propria. Si tratterebbe, evidentemente, di una approvazione *pro forma*; diversamente dovrebbe chiedere in confidenza al Direttore... (*Interruzioni*). In tal caso, un comitato che fornisca questi dati dà una certa sicurezza e garanzia. Così è, caro amico, non vi è dubbio.

Sempre all'articolo 4, nel testo della Commissione, al comma 3, si leggono le parole « offerta definitiva per l'appalto a trattativa privata ». Ora, in materia di lavori pubblici, su quali basi e con quali garanzie si può procedere alla concessione di lavori a trattativa privata? E', questa, una domanda che serve solo ad integrare la mia cultura in materia; infatti — sono sincero — non ero preparato a discutere nei particolari questo progetto di legge e una risposta alla mia domanda potrebbe illuminarmi.

Un altro punto che non soddisfa la nostra sensibilità di autonomisti è pure quello riguardante le norme con le quali si demanda alla discrezionalità dell'amministrazione la concessione di determinati benefici. Il collega De Magistris ne ha rilevato gli inconvenienti ed io ribadisco la giustezza delle sue osservazioni. All'articolo 6, per esempio, si dice: « Fra le somme a disposizione dell'Amministrazione può comprendersi una aliquota non superiore al 5 per cento dell'importo lordo ». Ebbene, se si

ritiene che questa sia una percentuale sufficiente a fronteggiare determinate spese di progettazione, perchè non si usa la dizione « è compresa »? Anche qui, infatti, noi diamo la possibilità di discriminazioni — non è detto che debbano verificarsi necessariamente — o, in ogni caso, la possibilità di sospettare.

Altrettanto si dica per quel maggiore beneficio che è previsto all'articolo 11. Anche a nostro giudizio — così come è stato osservato dal collega De Magistris — sarebbe opportuno non rimandare ad altro tempo, ma trovare in questa sede, ora proprio che si discute il disegno di legge numero 33, la formula attraverso la quale, ai Comuni che si trovino in determinate condizioni di disagio economico si concede il beneficio automaticamente senza sottoporlo alla discrezionalità dell'amministrazione. Infatti, i casi sono due: se il Comune ha un bilancio che gli permette di affrontare determinate spese, allora il beneficio non è da concedere; se, al contrario, le condizioni del bilancio del Comune non lo permettono, il beneficio deve essere concesso assolutamente, ed è da escludere, in quest'ultimo caso, la discrezionalità dell'amministrazione.

Quanto, poi, alla formula e alle garanzie relative per l'accertamento delle possibilità dei singoli Comuni, non è che non si possano reperire. Oltretutto esiste tutta una legislazione che prevede l'intervento dello Stato in casi di spargio di bilanci comunali, procedura che si può assumere senz'altro come garanzia per la concessione di questo determinato beneficio.

Ecco, dunque, le ragioni per cui il nostro Gruppo, pur disposto a votare a favore del passaggio alla discussione degli articoli, si riserva non solo di dare la sua approvazione al disegno di legge, non appena verranno forniti quei chiarimenti ai quali ho fatto riferimento e sostituiti alcuni « si può » con altrettanti « si deve » o « si concede », ma di formulare anche, nello stesso tempo, un ordine del giorno che impegni la Giunta a porsi il problema dell'autonomia finanziaria dei Comuni. *(Consensi)*.

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare l'ono-

revole Francesco Milia. Ne ha facoltà.

MILIA FRANCESCO (P.S.I.). Il Gruppo socialista dà un giudizio di massima favorevole al progetto di legge in discussione. Secondo noi, costituisce indubbiamente un fatto positivo che la Giunta e la Commissione ai lavori pubblici con l'articolo 10, così come è stato emendato, abbiano dimostrato di volersi immedesimare nella difficilissima situazione finanziaria in cui versa la quasi totalità degli Enti locali della Sardegna, concedendo a questi una notevole riduzione per quanto riguarda l'onere per il concorso nella spesa per l'esecuzione delle opere pubbliche e successivamente notevoli facilitazioni di pagamento.

Così come è importante il fatto che l'articolo 11 preveda la possibilità di esonero dal pagamento delle rate per quelle Amministrazioni che si trovino in condizioni finanziarie veramente impossibili e che abbiano tutte le delegazioni impegnate.

A questo proposito, il nostro Gruppo è del parere che sia necessario un impegno più preciso da fissare in legge; in tal senso si potrebbe includere un emendamento in forza del quale debbano esonerarsi dal pagamento delle rate quelle Amministrazioni comunali le cui entrate ordinarie non riescono a far fronte alle spese obbligatorie.

Un altro obiettivo indubbiamente importante che la legge persegue è quello di eliminare tutti quegli intralci burocratici che avevano caratterizzato la legge regionale numero 5. Questi intralci avevano indubbiamente ripercussioni negative nell'esecuzione delle opere pubbliche e oltretutto erano profondamente contrastanti con lo spirito autonomistico, spirito che comporta una maggiore speditezza nella procedura burocratica e amministrativa.

Fatti questi opportuni chiarimenti, il Gruppo socialista dichiara che voterà a favore della legge. *(Consensi)*.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ASQUER.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro è iscritto a parlare, dichiaro chiusa la discussione

III LEGISLATURA

XCIV SEDUTA

12 GIUGNO 1958

generale. Ha facoltà di parlare l'onorevole Murgia, relatore.

MURGIA (D.C.), *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, data l'impostazione di per sé chiara del progetto di legge — il cui significato acquista una maggiore evidenza nelle due relazioni che l'accompagnano — e in seguito alla esauriente esposizione fattane dagli oratori che mi hanno preceduto — e di cui condivido in parte le tesi —, mi sembrerebbe superfluo aggiungere altre parole ancora per giustificare le modifiche che sono state apportate alla legge numero 5. Ho ritenuto opportuno, tuttavia, unire anche la mia voce, non tanto per ripetere qualche considerazione o aggiungerne delle altre a giustificazione delle stesse modifiche, quanto anche per motivare alcuni emendamenti da me presentati e che passerò ad illustrare in sede di discussione degli articoli.

La legge numero 5, alla luce dell'esperienza di ben 7 anni, ha dimostrato delle lacune e delle insufficienze che era ed è indispensabile rimuovere. Primo punto: l'articolo 6 della legge numero 5 ha messo la Regione in una situazione, diremo così, d'imbarazzo e di equivoco. Esso articolo, infatti — come sapete — dispone che i Comuni, che gli Enti locali, che beneficino delle leggi regionali debbano restituire una quota parte della spesa in vent'anni, eccetera. Orbene, le disposizioni di una legge non possono restare lettera morta; ad un certo momento bisogna pur applicarle. Lo Stato ha messo in esecuzione, già da tre o quattro anni, un articolo in cui disponeva analogamente questa riscossione dei contributi. Vi sono certi Comuni, ad esempio, che hanno avuto opere pubbliche per un importo di un centinaio di milioni e che allo Stato versano ogni anno, per cento anni, circa un milione e mezzo di contributi. La Regione, invece, non ha osato neppure richiedere ai Comuni questi contributi. E sapete quanto perde la Regione? La Regione, a conti fatti e dato il numero delle opere eseguite, perde oltre mezzo miliardo di lire l'anno.

L'opinione pubblica, ormai, era persuasa

— e lo è ancora, in effetti — che questo articolo non si sarebbe mai messo in esecuzione. E le conseguenze? Tale e tanta è stata la mole delle richieste di opere pubbliche, tra l'altro non tutte indispensabili, da mettere la Regione in grande imbarazzo. E così il suo rifiuto finiva per destare inevitabilmente il malcontento.

Non sono mancate, poi, le osservazioni della Corte dei Conti, che più volte ha richiamato l'attenzione dell'Amministrazione regionale sulla mancata applicazione del disposto dell'articolo 6; non era serio che si dovesse continuare su questa via.

D'altra parte, data la situazione deficitaria quasi totale dei nostri Comuni, non potevamo assolutamente esigere questo esoso rimborso da parte degli Enti locali che avevano beneficiato delle nostre opere. Già era stato un aggravio, per loro, la richiesta di rimborso avanzata dallo Stato. E i Comuni, come dicevo poc'anzi, hanno dovuto iniziare il pagamento e tuttora continuano a pagare. Ma se a questo si fosse aggiunto anche il rimborso a favore della Regione, i Comuni si sarebbero trovati nella impossibilità assoluta di pagare e sarebbe stato sicuramente un tracollo dei loro bilanci.

Ed allora a noi, di fronte a una situazione come questa — tenuti come erano i Comuni, da una parte al rispetto della legislazione statale con la partecipazione paritetica alle spese di opere pubbliche, e dall'altra impossibilitati di pagare — non restava altra via se non quella di ridurre notevolmente la quota a carico dei Comuni. A ciò si è provveduto con il presente disegno di legge.

Bene ha fatto la Giunta, secondo me, a ridurre al 15 per cento questo tasso, che la Commissione, a maggioranza di voti — vi furono, infatti, alcuni commissari che espressero parere contrario, e tra questi anch'io — ha voluto ridurre ancora al 10 per cento. Secondo me, la riduzione al 15 per cento rappresentava la giusta misura, quell'equilibrio che poteva non nuocere al bilancio dei Comuni, oltre a rappresentare un qualche cosa da restituire al bilancio regionale. Tra l'altro, poi, come dicevo, il 15 per cento avrebbe cominciato a frenare

quella eccessiva libertà nella richiesta delle opere da parte degli Enti locali.

Questo è il primo punto fondamentale della legge, che già di per se stesso giustificerebbe la presentazione della stessa.

Ma vi sono altri inconvenienti, nella legge numero 7, ai quali io voglio accennare. Tra l'altro, vi è una eccessiva centralizzazione dei servizi nell'Assessorato dei lavori pubblici. Questi uffici, ormai, hanno i compiti di un Ministero centralizzato, di un Ministero, però, di altri tempi, quale poteva essere prima della istituzione dei Provveditorati alle opere pubbliche. Questi, in effetti, rappresentano, per così dire, la proiezione nella periferia di tutte le attribuzioni, di tutte le competenze del Ministero dei lavori pubblici, salvo, naturalmente, un certo limite finanziario, perchè, come sapete, i Provveditorati alle opere pubbliche possono provvedere entro il limite di 100 milioni; oltre tale cifra, naturalmente, rimane competente il Ministero.

Ma l'Amministrazione dello Stato, nell'attuale situazione, è in una posizione migliore, rispetto alla centralizzazione dei servizi dell'Amministrazione regionale. Ciò perchè l'Amministrazione dello Stato, oltre ad avere il Provveditorato alle opere pubbliche, ha come suoi organi periferici, in ogni provincia, i Geni Civili. Questi provvedono all'esecuzione delle opere e, a loro volta, in diverse zone di ciascuna Provincia, hanno i cosiddetti « assistenti », cioè dei tecnici che provvedono alla sorveglianza dei lavori relativi alla loro zona.

Da tutto ciò si può concludere che oggi è necessario decongestionare l'Assessorato ai lavori pubblici, sì da concedere un certo respiro tanto all'Assessore quanto ai suoi organi direttivi, anche perchè e l'uno e gli altri devono pur occuparsi di tutti i problemi del settore, senza essere angustiati e soffocati dalle pratiche di ordinaria amministrazione, il cui ingorgo rappresenta — lo so ben io — una mole insostenibile di lavoro per lo stesso Assessore. In proposito ricordo — ad esempio — che la sola firma tiene occupato l'Assessore per ben tre ore il giorno, senza contare, poi, che deve trovare il tempo per ricevere un pubblico che

affluisce dalle diverse parti dell'Isola, deve prepararsi sui problemi all'ordine del giorno della Giunta e intervenire alle discussioni del Consiglio.

Ora è evidente che un Assessore che lavora in siffatte condizioni, assorbito e soffocato dall'ordinaria amministrazione, non può disporre del tempo e dell'energia necessari per espletare i suoi vasti compiti.

Nella presente legge questa decentralizzazione è prevista dall'articolo 2, comma secondo e seguenti. La Commissione, a questo punto, ha creduto opportuno apportare un emendamento aggiuntivo. In effetti non basta dire che l'Assessorato dei lavori pubblici ha facoltà di concedere l'esecuzione delle opere a Enti debitamente attrezzati — tali Enti, in Sardegna, si possono contare sulle dieci dita; se però si tratta di 340 Comuni, tutti questi devono far capo all'Assessorato ai lavori pubblici —; non basta dire, come è detto nella legge numero 5, che ai Geni Civili è data facoltà di provvedere soltanto alla progettazione e alla direzione dei lavori, quando, poi, tutto sommato, la valanga degli atti amministrativi confluisce presso l'Assessorato dei lavori pubblici.

Con l'emendamento proposto dalla Commissione, però, noi otteniamo che gli organi di controllo, la Ragioneria e la Corte dei Conti — in realtà sono gli organi che trattengono maggiormente gli atti — approvino soltanto in principio l'opera — la Corte dei Conti, poi, registra l'approvazione delle spese —; tutti gli atti successivi, però, restano ai Geni Civili e ai Comuni, in quanto che noi facciamo degli stati di accreditamento ed essi provvedono non solo agli stati di avanzamento dei lavori, ma anche ai certificati di liquidazione che la Regione si riserva di vistare — ed è, questa, una forma di garanzia necessaria — prima di passare alla liquidazione.

Del resto, una tale attribuzione ai Geni Civili altro non è, io penso, se non un obbligo da parte della Regione, come possiamo rilevare dalle Norme di attuazione nelle quali si prescrive doversi creare, presso i Geni Civili, delle sezioni alle dipendenze della Regione; cosa che finora non è stata attuata.

Quando ero Assessore ai lavori pubblici ritenevo tanto indispensabile decongestionare i servizi dell'Assessorato che reiterate volte risolsi di presentarmi all'allora Ministro Aldisio; ne ebbi, però, solo delle promesse cui non corrispose mai una attuazione pratica. Invito, pertanto, il collega Cerioni ad insistere ancora: ne vale la pena, di fronte al grande e sicuro vantaggio che si ricaverà da questa decentrazione dei servizi. La Regione, a mezzo dell'Assessorato ai lavori pubblici, potrà sempre operare tutti i controlli che stimerà opportuni: intanto verrà di molto snellito il suo lavoro.

La Regione, nei sette anni della sua attività, ha compiuto — ed è risaputo da tutti — molti sforzi nel settore dei lavori pubblici. Alcuni interventi, checchè se ne voglia dire, sono stati non solo massicci, ma addirittura inderogabili. Organico è stato, a mio parere, il piano dell'elettrificazione dei Comuni, che ha dato la luce a 125 centri abitati che si trovavano completamente al buio. Mi si osserverà che vi è ancora qualche lacuna; d'accordo; comunque si sta provvedendo. Altrettanto organico è il piano dell'edilizia scolastica. A parte il fatto che la Regione non aveva i mezzi sufficienti con cui soddisfare tutte le esigenze, il piano è stato organicamente concepito in quanto le somme stanziare sono state distribuite a quei centri della Sardegna che più ne sentivano il bisogno, eliminando così i numerosissimi turni di lezione e soprattutto quelle aule che più appropriatamente venivano chiamate « tuguri ».

Orbene, se tali piani — non voglio fermare il mio discorso su altre provvidenze — hanno riscosso l'approvazione e il consenso dell'opinione pubblica, a maggior ragione ha affermato il prestigio della Regione l'intervento massiccio da essa operato nel settore dei lavori pubblici: per esso le nostre popolazioni guardano, oggi, fiduciose alla Regione come a una grande madre generosa che non trascura i suoi figli.

Per conto mio, nonostante lo si chiami massiccio, ho sempre sostenuto che questo intervento è insufficiente a soddisfare quelle che sono le esigenze quotidiane più sentite dalla collettività; quelle esigenze, direi, che formano

la piattaforma fondamentale della vita sociale, quali gli acquedotti, le fognature, l'edilizia scolastica, gli impianti elettrici e così via, considerati nella loro veste di problemi che noi dobbiamo collocare in primo piano; esigenze, queste, cui la Regione, qualora avesse fatto uno sforzo più notevole fin dai primi anni della sua nascita, avrebbe ben potuto soddisfare.

Ed ora, tornando al nostro argomento, se pure vi è stata una certa soddisfazione per l'operato della Regione; se pur vi è stato un aumento di fiducia nelle sue possibilità, debbo anche dire — d'altronde non posso ignorarlo — che tale fiducia è stata in certo qual modo frustata e menomata dal modo con cui si è proceduto nei lavori. Questi sono stati condotti con una lentezza esasperante, con interruzioni spesso non giustificate, tali insomma che, oltre a destare il malcontento, indubbiamente producevano anche molti inconvenienti, soprattutto fra le classi lavoratrici.

Di chi la responsabilità? La risposta sembra ovvia: delle imprese. Ebbene, io dico che codesto è un quesito da approfondire. Sì, le imprese, spesso, sono colpevoli; perchè no? Quando, però, esse sospendono i lavori a causa del ritardato pagamento dei mandati o perchè sono messe nella impossibilità assoluta di continuare, non se ne deve far colpa alle imprese. E a chi, dunque? Alla Regione? Forse no; la Regione non è colpevole di codesto stato di cose; la colpa, semmai, è del sistema cui la Regione si assoggetta, sistema della contabilità generale dello Stato, che permette quei passaggi completamente inutili, tutti quei cavilli burocratici che mettono a dura prova la pazienza di ciascuno. Questa la ragione.

Ecco, dunque, che dobbiamo cercare di opporre un rimedio a questo stato di cose. E questa nostra legge regionale vuole essere un utile rimedio. Un inconveniente molto grave, ad esempio, ci è dato avvertire, molto spesso, nel lungo spazio di tempo intercorrente tra l'aggiudicazione, la consegna e l'inizio degli stessi lavori. Molte volte, infatti, ho potuto rilevare che dall'aggiudicazione dei lavori al loro inizio è intercorso uno spazio di sette-otto mesi, e perfino di un anno. Ciò perchè i contratti

non vengono registrati con quella sollecitudine che si vorrebbe o perchè detti contratti sono oggetto di rilievi da parte della Ragioneria e della Corte dei Conti — e in tal caso vengono rinviati — o anche perchè l'Amministrazione regionale deve attendere il definirsi dei conflitti che spesso sorgono tra Ragioneria e Corte dei Conti.

Con questa nostra legge è nostra convinzione che si riuscirà a sopperire a tali inconvenienti: l'emendamento proposto dalla Commissione, infatti, dà facoltà all'Assessore ai lavori pubblici di poter liquidare il primo stato di avanzamento dei lavori anche se il contratto non sia registrato.

Qualcuno, e giustamente, mi faceva osservare che ciò sarebbe in contrasto con il regolamento della contabilità generale dello Stato. Io direi che, almeno apparentemente, è anche in contrasto con l'articolo 23 di questa stessa legge che nelle disposizioni finali così si esprime: « Per quanto non è previsto dalla presente legge, la gestione amministrativa e contabile delle opere di cui ai precedenti capi è disciplinata dalle leggi e dai regolamenti dello Stato ».

« Per quanto non è previsto dalla presente legge », si dice; il fatto è, però, che questa legge lo prevede, ma in maniera diversa.

D'altronde, in materia di lavori pubblici noi abbiamo una competenza primaria, una competenza, cioè, che si esercita, entro la cornice costituzionale, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato. Il regolamento della contabilità dello Stato, però, è ben lontano dall'essere parte fondamentale dell'ordinamento giuridico: la Regione potrebbe benissimo procedere ad una regolamentazione della contabilità generale della sua amministrazione senza ricorrere a quella dello Stato.

Ma vediamo, ora, l'aspetto giuridico e, per un po', anche l'aspetto amministrativo e morale. Che cosa perde, la Regione, a questo riguardo? Quali sono i pericoli cui la Regione va incontro con questo emendamento? Per me non esiste alcun pericolo, semplicemente perchè lo stato di avanzamento dei lavori viene liquidato a lavori ultimati. Se un determinato lavoro, ad

esempio, comportasse una spesa di 4 milioni, la Regione sborserebbe 4 milioni se dal collaudo effettuato risultasse che quella è effettivamente la reale entità dell'opera eseguita; con questo, che la Regione, d'altra parte, è tutelata da altre garanzie, come quella offerta dal lavoro eseguito e dalla cauzione definitiva, vincolata fino all'ultimazione dell'opera.

A questo proposito ti prego, amico Cerioni, di star molto attento: è una facoltà, codesta, che ti si dà come Assessore, ma è anche una facoltà di cui puoi anche non servirti mai. E, se questo mio augurio può esserti gradito, te lo faccio di cuore: possa tu reggere l'Assessorato anche per vent'anni senza avvalerti di tale facoltà. La realtà, però, ricordalo sempre, è tale che un giorno ti troverai — anch'io, purtroppo, mi ci sono trovato — in circostanze tali per cui, dovendo iniziare certi lavori con urgenza, sarai costretto a servirti di quest'unico mezzo giuridico atto ad obbligare l'impresa ad iniziarli. L'impresa, infatti, ti dirà che senza contratto perfezionato non darà inizio ai lavori; in tal caso questa valvola di sicurezza ti gioverà senz'altro, ma intanto costituisce una facoltà che dovrai riservarti. Ed è questo il motivo per cui io, per ovviare a simili inconvenienti, terrei proprio a che l'emendamento apportato dalla Commissione a questo riguardo fosse realmente fissato in legge.

E vi è dell'altro ancora, o amici: bisogna che noi ci spogliamo, finalmente, della impressione, ormai radicata in noi, che le imprese sono in funzione antitetica di interessi con la Regione; che gli interessi della Regione sono in contrasto con quelli dell'impresa. Al contrario, bisogna convincersi che le imprese sono delle società — grandi o piccole, non importa — che collaborano con la Regione. Ricorderete, in merito, che una legge regionale è stata approvata da noi mediante la quale, oltre che aver costituito l'albo degli appaltatori, abbiamo anche eliminato tutta una zavorra di imprese che non erano degne di appaltare dei lavori.

Oggi, le imprese offrono, comunque, garanzie tecniche finanziarie; possiamo aver fiducia in esse. Con questo non è che io parta dal pun-

to di vista che si debbano allentare le redini eccessivamente; no, non fraintendiamo: la sorveglianza è, sì, necessaria, ma deve essere anche moderata e giusta. Sarebbe iniquo che noi le opprimessimo, perchè anche esse lavorano per avere il giusto profitto e per essere da noi ben considerate nel loro lavoro.

Tale concetto secondo cui le imprese sono degli elementi che collaborano con l'Amministrazione è penetrato, forse — ed è qui lo strano — nelle Amministrazioni dello Stato e della stessa Regione Siciliana prima che da noi. A questo proposito vi dirò, infatti, che la Regione Siciliana si è trovata nella stessa nostra situazione, giacchè a sette anni dall'inizio della sua attività ha dovuto necessariamente emanare una legge — la legge 2 agosto 1954, numero 32 — già approvata dallo Stato e già operante che così si intitola: « Norme per l'acceleramento dell'esecuzione e dei pagamenti delle opere pubbliche ». Essa sta a dimostrare che anche in Sicilia si sono verificati degli inconvenienti forse anche più gravi di quelli nostri. Per essere sincero, confesso di aver esaminato quella legge; in verità, però, si nota in essa una tale eccessiva liberalità che non mi sentirei — a parte il fatto che l'Amministrazione siciliana è molto florida — di trasportare gli stessi articoli nella nostra legge. Per contro, un paio di articoli, purchè con le dovute garanzie, potrebbero anche essere inseriti nella nostra legge; tant'è che io, fra tanti emendamenti, ne ho presentato uno che riproduce la sostanza dell'articolo 14 della legge siciliana — nella nostra è diventato l'articolo 10 — in cui si stabilisce che il pagamento dei primi stati di avanzamento dei lavori sia effettuato eventualmente anche prima dell'approvazione dei relativi contratti.

Sempre considerando il concetto di collaborazione già accolto dall'Amministrazione dello Stato — e questo lo dico a proposito di un emendamento che ho già presentato — vorrei citare, a questo punto, una disposizione di legge statale — precisamente la legge 15 febbraio 1954, numero 184 — che all'articolo 9, detta norme integrative e modificative della legge 3 ago-

sto 1949, numero 589: « E' data facoltà all'ente mutuatario, dopo l'emissione del decreto concessivo del contributo statale, di prelevare, con il parere favorevole del Genio Civile [qui siamo nell'ambito dell'Amministrazione dello Stato] una anticipazione sino ad un importo massimo di due decimi dei lavori appaltati da concedere all'impresa appaltatrice che ne faccia richiesta e che dia garanzia mediante fidejussione. L'anticipazione sarà recuperata mediante trattenuta proporzionale degli acconti disposti in base agli stati di avanzamento dei lavori. Le imprese corrisponderanno sulle anticipazioni l'interesse del tasso di concessione dell'importo delle opere ».

Analoga disposizione è stata ricalcata anche dall'articolo 15 della legge siciliana che, come ho già detto, è stata approvata dal Governo centrale. A tale articolo, infatti, si legge testualmente: « E' data facoltà all'Assessore regionale per i lavori pubblici, previo parere favorevole del dipendente ufficio tecnico, di concedere alle imprese appaltatrici una anticipazione fino ad un massimo di due decimi dell'importo dei lavori appaltati quale risulta dal verbale di aggiudicazione o, secondo i casi, dell'atto di cottimo o della offerta definitiva per l'appalto o trattativa privata, sempre che sia stata effettuata la consegna dei lavori sotto le riserve di legge. L'anticipazione è recuperata mediante trattenute proporzionali sull'importo degli acconti disposti in base agli stati di avanzamento. L'impresa appaltatrice per gli acconti di cui sopra è tenuta a fornire, a richiesta della pubblica amministrazione, la garanzia anche con fidejussione di un istituto di credito o di assicurazione ».

Tale articolo, se meditiamo, non è stato inserito a caso, ma è ben giustificato. Qualora, infatti, l'Amministrazione regionale avesse affidato, ad una impresa appaltatrice, tre o anche quattro lavori e, ad un dato momento, dovesse accorgersi che la Corte dei Conti, per un qualunque motivo — ad esempio, come capita, per una perizia suppletiva — avesse sospeso i pagamenti ad essa impresa, potrebbe servirsi di tale articolo che l'autorizza a concedere, in qualunque modo e con tutte le debite

garanzie, una anticipazione fino ad un massimo di due decimi dell'importo dei lavori appaltati.

L'articolo così continua: « Della somma ricevuta in anticipo la ditta è tenuta a corrispondere un tasso del 5 per cento che verrà contabilizzato sugli stati di avanzamento e versato di volta in volta all'entrata del bilancio regionale ». Ciò perchè non è giusto che la Regione debba perdere gli interessi che corrisponde la Tesoreria regionale.

E, infine: « Della facoltà di cui al primo comma del presente articolo, l'Assessore ai lavori pubblici può valersi anche in favore degli enti incaricati dell'esecuzione dei lavori condotti in economia diretta ».

Questo, in sostanza, il contenuto dell'emendamento da me presentato e che mi riservo, se sarà necessario, d'illustrare più ampiamente, durante la discussione degli articoli. L'utilità di questo emendamento, comunque, è evidente: l'Assessore può anche non valersene, ma intanto, dovendosi trovare nella necessità di applicarlo, non ha da angustiarsi per il fatto che la legge non gliene riserva la facoltà. E quando si tratta di facoltà, signori miei, non bisogna mai avere paura: l'Assessore assume anche le sue responsabilità.

Quanto ho detto per le opere pubbliche, naturalmente, vale anche per la viabilità.

Facciamoci, ora, una domanda. Risolverà, questa legge, la situazione attuale? A mio parere, se anche non dovesse risolvere la tanto incresciosa situazione determinata dalla legge numero 5 — nel momento in cui preparammo questa legge non potevamo prevedere quanto sarebbe avvenuto in seguito — costituirà certamente un grande passo in avanti e porterà ad un maggiore e più sollecito snellimento delle pratiche amministrative.

A questo punto del mio intervento, sento di dover fare all'amico Cerioni, Assessore ai lavori pubblici, una vivissima raccomandazione: non se ne stia impassibile in attesa di veder l'esito di questa legge; noi non possiamo in alcun modo prevedere o immaginare, sia pur lontanamente, quali... ghiribizzi salteranno in mente ai componenti dell'Ufficio legislativo — il continuo rinvio delle nostre leggi ne è

un indice sicuro —: vada lui a Roma, munito dei documenti necessari, si presenti all'Ufficio legislativo ed esponga la situazione in cui versiamo. Avrà un valido appoggio nella legge sarda, che di garanzie, benchè sia stata approvata dal Governo centrale, non ne può offrire nemmeno la decima parte di quelle che possono essere offerte dalla nostra legge.

Si faccia forte, dunque, il nostro Assessore, di questo precedente, si serva di tutti i documenti di cui è in possesso e insista affinchè la nostra legge venga approvata: abbiamo urgente necessità della sua applicazione.

E, dato che siamo in tema di rinvii — ciò è estraneo, certo, al nostro argomento, ma permettetemi che lo dica a conclusione del mio intervento — è ora che finalmente la voce dei nostri parlamentari sardi risuoni nelle aule della Camera e del Senato per esprimere la nostra formale protesta contro i cavilli e le ragioni speciose che di volta in volta il Governo centrale va trovando per respingere le nostre leggi. Bisogna assolutamente mettere fine a questi inconvenienti: il nostro Statuto non deve ancora oltre essere interpretato in modo errato e falso; i cavilli devono assolutamente essere banditi per sempre: non possono più persuaderci, ormai.

Uniamo, dunque — e questo è il mio particolare auspicio — tutte le forze politiche sarde; coordiniamo gli sforzi di tutti gli uomini politici che la Sardegna difendono e al Parlamento e al Consiglio regionale, affinchè la nostra terra ottenga finalmente il riconoscimento dei suoi diritti e si avvii per la strada del progresso e della rinascita. (*Consensi*).

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si procede alla votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge: «Ricostruzione del Comune di Genuri, in Provincia di Cagliari».

Risultato della votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

III LEGISLATURA

XCIV SEDUTA

12 GIUGNO 1958

presenti e votanti 44
 maggioranza 23
 favorevoli 43
 contrari 1

(Il Consiglio approva).

(Hanno preso parte alla votazione: Amicarelli - Asara - Asquer - Atzeni - Bernard - Borghero - Brotzu - Cadeddu - Cara - Castaldi - Cerioni - Cherchi - Cincotti - Cingolani - Cois - Costa - Cottoni - Covacivich - Del Rio - De Magistris - De Martis - Deriu - Dettori - Falchi Pierina - Filigheddu - Floris - Frau - Lay - Macis Elodia - Manca - Milia Francesco - Muretti - Murgia - Nioi - Pinna - Pirastu - Porcu Ruju - Prevosto - Sanna - Sassu - Soggiu Piero - Stara - Torrente - Usai).

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si procede ora alla votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge: « Ricostituzione del Comune di Boroneddu, in Provincia di Cagliari ».

Risultato della votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti e votanti 45
 maggioranza 23
 favorevoli 44
 contrari 1

(Il Consiglio approva).

(Hanno preso parte alla votazione: Amicarelli - Asara - Asquer - Atzeni - Bernard - Borghero - Brotzu - Cadeddu - Cara - Castaldi - Cerioni - Cherchi - Cincotti - Cingolani - Cois - Costa - Cottoni - Covacivich - Del Rio - De Magistris - De Martis - Dettori - Falchi Pierina - Floris - Frau - Lay - Macis Elodia - Manca - Milia Francesco - Muretti - Murgia - Nioi - Pinna - Pirastu - Pisano - Porcu Ruju - Prevosto - Sanna - Sassu - Serra - Soggiu Piero - Spano - Stara - Torrente - Usai).

PRESIDENTE. I lavori del Consiglio riprenderanno domani alle ore 17.

La seduta è tolta alle ore 20 e 40.

DALLA DIREZIONE DEI RESOCONTI

Il Direttore

Avv. Marco Diliberto

Tipografia Società Editoriale Italiana - Cagliari
 Anno 1958